



Deliberazione n. 70 del 15 dicembre 2016 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Attuazione del Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. - fusione di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. in Veritas S.p.A. - aumento di capitale di Veritas S.p.A. - patti parasociali – modifiche statutarie.

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria.

Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa Silvia Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Battistella Luca	X		Fiano Rocco	X		Pellicani Nicola
	X	Brugnaro Luigi	X		Formenti Gianpaolo	X		Rogliani Francesca
X		Canton Maika	X		Gavagnin Enrico	X		Sambo Monica
X		Casarin Barbara		X	Giacomin Giancarlo	X		Scano Davide
	X	Casson Felice	X		Giusto Giovanni	X		Scarpa Alessandro
	X	Centenaro Saverio	X		La Rocca Elena		X	Scarpa Renzo
	X	Cotena Ciro	X		Lavini Lorenza	X		Senno Matteo
X		Crovato Maurizio	X		Lazzaro Bruno		X	Serena Ottavio
X		Damiano Ermelinda		X	Locatelli Marta	X		Tosi Silvana
X		D'Anna Paolino	X		Onisto Deborah	X		Visentin Chiara
X		De Rossi Alessio		X	Pea Giorgia	X		Visman Sara
	X	Faccini Francesca	X		Pelizzato Giovanni	Pres.	Ass.	
	X	Ferrazzi Andrea	X		Pellegrini Paolo	26	11	

N. 70 = Attuazione del Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. - fusione di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. in Veritas S.p.A. - aumento di capitale di Veritas S.p.A. - patti parasociali – modifiche statutarie.

"omissis"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Società Partecipate;

Premesso che:

- Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto in misura totalitaria da Enti locali e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali quali il servizio idrico integrato ed il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento secondo il modello organizzativo *in house providing*, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare da ultimo secondo le previsioni dell'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, quali capitale interamente pubblico, attività prevalente (più dell'80%) a favore dei comuni soci, controllo analogo, ed ha adottato a tal fine idonei strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo;
- il Comune di Venezia ha deliberato la partecipazione a Veritas S.p.A. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta il 27 giugno 2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- l'esercizio da parte del Comune di Venezia di un controllo, nei confronti di Veritas S.p.A., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni soci;

- la convenzione intercomunale ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che è stata approvata da tutti i Consigli Comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali individuati nella medesima convenzione;
- Veritas S.p.A., nel novembre 2014 ha proceduto all'emissione di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati, in esito a procedimento intrapreso già all'inizio dello stesso anno, assumendo lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. n. 39/2010 e pertanto può essere definita società quotata ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175);
- l'art. 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica stabilisce che *"le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p)."*;
- l'articolo 2 da ultimo citato prevede appunto che sono società quotate *"le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche"*;
- l'"Azienda Servizi Integrati S.p.A." in breve ASI S.p.A., è società a capitale interamente pubblico costituita nella forma di società per azioni nel 2002 a seguito di trasformazione da azienda speciale, che svolge, secondo il modello dell'*in house providing* in particolare attività di gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave;
- Alisea S.p.A. è società a totale capitale pubblico locale costituita all'epoca ai sensi dell'art. 113, 5° comma, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, detenuto dal Comune di Jesolo, dal Comune di Eraclea, dal Comune di Torre di Mosto, dal Comune di Ceggia dal Comune di Musile di Piave, dal Comune di Noventa di Piave dal Comune di Fossalta di Piave nonché da Veritas S.p.A. nella misura del 74,843% del capitale sociale;

- Alisea S.p.A. svolge attività di gestione di servizi pubblici locali secondo il modello dell'*in house providing* ed in particolare del servizio di gestione integrata dei rifiuti a favore degli enti locali soci;
- A.S.V.O. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE - S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto dai Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Gruaro nonché da Veritas S.p.A., nella misura del 54,67%, che svolge, secondo il modello dell'*in house providing*, principalmente attività di gestione di servizi pubblici locali in materia ambientale, e più in particolare attività di gestione integrata dei rifiuti urbani per i comuni soci;

Considerato che:

- l'art. 147 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 prevede che *"I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36"*;
- la Regione Veneto con L.R. 27 aprile 2012 n. 17, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del governo delle risorse idriche ha suddiviso il proprio territorio in otto ambiti territoriali ottimali così come meglio individuati nell'art. 2 della legge medesima;
- la Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n. 856 del 4 giugno 2013 ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 17/2012, la variazione degli ambiti territoriali ottimali includendo i Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'ambito territoriale denominato "Laguna di Venezia" anziché nell'ambito territoriale ottimale Veneto Orientale, accogliendo così le richieste dei suddetti comuni che hanno motivato la loro domanda con ragioni di comunanza di interessi, di omogeneità di territorio e possibilità di sinergie con i soci di Veritas S.p.A., ed una maggiore efficienza nella gestione integrata dei servizi da parte di un unico soggetto;

- prima della modifiche del perimetro dell'ambito territoriale ottimale "Laguna di Venezia", la gestione del servizio idrico integrato era stata affidata in via esclusiva alla società Veritas S.p.A., fino al 31.12.2018 con delibere dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008 e prot 779/XVI del 30.10.2013, oggi Consiglio di Bacino;
- a seguito dell'allargamento del perimetro dell'ambito territoriale ottimale il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n. III di verbale della seduta del 25 marzo 2014 ha deliberato *"1. Di stabilire, quale forma di gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli 11 comuni dell'area del basso Piave (Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave) la gestione in house 2. di affidare il servizio idrico integrato fino a tutto il 31.12.2018 per le motivazioni in premessa richiamate all'Azienda Servizi Integrati ASI S.p.A. con sede in San Donà di Piave Via Nazario Sauro n. 21....."*, auspicando un processo di integrazione tra le società Veritas S.p.A. ed ASI S.p.A. da concludersi prima del 1° gennaio 2019;
- l'art. 149-bis del D.lgs 152/2006 stabilisce che *"L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale."*;
- in considerazione della necessità di dare attuazione al principio della unicità nella gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 16 settembre 2014 ha invitato le società ASI S.p.A. e Veritas S.p.A. a presentare *"uno studio finalizzato a verificare possibili forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito"*;
- il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, con deliberazione dell'assemblea d'ambito n. 924 del 13 ottobre 2014 ha stabilito *"1) Di confermare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 17 del 27 aprile 2012, ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2,*

della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Laguna di Venezia", la modalità dell'in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alla scadenze delle attuali convenzioni con i gestori Veritas S.p.A. ed A.S.I. S.p.A., fissate al 31.12.2018; 2) Di dare mandato al Comitato Istituzionale ed alla struttura nella persona del Direttore affinché siano proseguite le attività conseguenti e necessarie alla scelta di tale modello organizzativo per la gestione del servizio, al fine di addivenire ad una proposta di convenzione/i con durata tale da individuare un periodo congruo di gestione, indicativamente ventennale, che possa consentire programmazione degli investimenti ed accesso al credito garantito e/o comunque favorito da una gestione pluriennale del servizio.";

Considerato inoltre che:

- l'art. 200 del D.lgs 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali che devono essere individuati e delimitati da ciascuna regione attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett f del medesimo decreto;
- l'art. 3 comma 1 della L.R. 52/2012 stabilisce che *"Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.";*
- con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato "Venezia" 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia, oltre al Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);
- il Comune di Venezia appartiene al suddetto bacino territoriale provinciale "Venezia";

- le disposizioni contenute nell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138 del 13.8.2011, come modificato dalla Legge 190/2014, stabiliscono che: *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente"*;
- il Consiglio di Bacino è l'unico ente competente in materia di organizzazione ed affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e del servizio idrico;
- il Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente", nelle more delle deliberazioni in merito all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito di riferimento, con delibera dell'assemblea di Bacino n. 11 del 17 dicembre 2015 ha stabilito, tra l'altro, di ritenere opportuno un allineamento delle diversificate scadenze dei servizi gestiti dalle società Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asvo S.p.A. nel territorio dei comuni serviti;

Dato atto che:

- il Comune di Venezia, con provvedimento del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco prot. n. 139984 del 31/3/2015 ha approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune stesso, corredato, fra l'altro, dal Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A., approvato in data 19 marzo 2015 dal Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas S.p.A.;
- il Comune di Venezia dopo aver revisionato, con deliberazione consiliare 137/2015, il Piano di razionalizzazione precedentemente approvato, ha provveduto a rendicontare i risultati conseguiti in ottemperanza all'art. 1 comma 612 della sopra richiamata L. 190/2014, approvando con provvedimento del Sindaco prot. n. 154918 del 31 marzo 2016 apposita Relazione, corredata dalla Relazione sullo stato di avanzamento e attuazione del Piano di razionalizzazione del Gruppo Veritas

approvata in data 17 marzo 2016 dal Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni soci di Veritas S.p.A.;

- detta Relazione sullo stato di avanzamento e attuazione del Piano di razionalizzazione del Gruppo Veritas, prevede, tra l'altro, la realizzazione di progetti di aggregazione delle società Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. in Veritas S.p.A.;

- è stato pertanto elaborato il progetto di integrazione (allegato sub 1) anche al fine del possibile superamento della frammentazione esistente nella gestione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispettivo ambito o bacino territoriale di riferimento;

- tale progetto di integrazione è suddiviso nelle seguenti fasi operative:

a) acquisto da parte di Veritas S.p.A. della totalità delle azioni detenute dagli Enti locali soci di Alisea S.p.A., pari a n. 20.880 azioni, rappresentative del 25,16% del capitale sociale, al valore di stima unitario di euro 67,50. Tale cessione potrà avvenire anche mediante permuta di n. 16.579 azioni proprie di Veritas S.p.A. (ex art. 2357 c.c.) al valore di stima di euro 85,00 per ciascuna azione e per il restante 0,01% mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro 185,00, con conseguente detenzione da parte di Veritas S.p.A. del 100% del capitale sociale di Alisea S.p.A. salvo allineamenti di prezzo dovuti ad eventuali variazioni del valore delle perizie in corso di redazione;

b) acquisto da parte di Veritas S.p.A. di n. 8.688 azioni, rappresentative dell'8,69% del capitale sociale di ASI S.p.A., in proporzione pro quota da ciascuno degli enti locali soci di ASI S.p.A., previa modifica dello Statuto sociale di ASI S.p.A.;

c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia, per un valore complessivo di € 30.985.164, da realizzarsi mediante conferimento dei beni immobili indicati in allegato sub 2 alla presente;

d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A., da realizzarsi mediante conferimento della totalità delle azioni ASI residue in capo agli Enti locali soci,

per un valore di circa 27,1 milioni di Euro, con conseguente detenzione da parte di Veritas S.p.A. del 100% del capitale sociale di ASI S.p.A.;

e) fusione per incorporazione semplificata, ai sensi dell'art. 2505 C.C., delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A.;

- al fine di dare attuazione all'aumento di capitale da parte del Comune di Venezia sono stati individuati due immobili di proprietà del Comune che per le loro caratteristiche e dislocazione fisica potranno essere utilizzati da Veritas S.p.A. per lo sviluppo delle proprie attività industriali relative alla gestione del ciclo dei rifiuti;
- detti beni sono porzioni delle aree denominate "Area 43 ettari" sita a Fusina e "Area Boschetto Sirma" sita a Marghera;
- allo scopo di dare attuazione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie come descritto nelle premesse, su istanze proposte da parte dal Sindaco di Venezia ai sensi dell'art. 2343 C.C. il Tribunale di Venezia ha nominato il perito Arch. Daniele Varisco, che ha provveduto a redigere le relazioni giurate di stima, in atti, al fine di determinare il valore dei beni oggetto di conferimento;
- dalle relazioni giurate è emerso che il valore dei beni immobili che complessivamente il Comune di Venezia conferirà in aumento di capitale di Veritas S.p.A. risulta pari a € 30.985.164,00 così suddivisi: € 24.547.824,00 relativamente alla porzione dell'area denominata "Area 43 Ettari" sita a Fusina ed € 6.437.340,00 relativamente alla porzione dell'area denominata "Area Boschetto Sirma" sita a Marghera;
- **sono in corso le valutazioni istruttorie volte ad individuare il provvedimento amministrativo che garantisca alla Società che eventuali oneri di bonifica, sull'area oggetto di conferimento, non incidano sul valore peritato;**
- all'art. 118 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, è stato previsto che i trasferimenti di beni immobili effettuati dai Comuni a favore di società di capitali di cui al comma 13 dell'art. 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie,

catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, e che l'Agenzia delle Entrate con parere prot. n. 907-22425/2006 reso in occasione di analogo procedimento effettuato dal Comune di Venezia, ha precisato che il regime agevolativo si intende applicabile a tutte le modalità di trasferimento nel presupposto che il capitale della società sia interamente pubblico ed incedibile così come previsto nello statuto di Veritas S.p.A.;

Ritenuto:

- di rinunciare sin d'ora all'esercizio del diritto di prelazione spettante al Comune di Venezia e previsto dallo Statuto di Veritas S.p.A. e comunque al diritto di opzione sulle emittende azioni in relazione al deliberato aumento di capitale sociale, in coerenza con quanto previsto dalla presente deliberazione;

Posto che:

- in considerazione dei progetti d'integrazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A. i comuni soci delle società, ed anche in considerazione dell'esercizio su Veritas S.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, hanno predisposto uno schema di patti parasociali allegato sub 3 al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale;
- il contenuto dei predetti patti parasociali consente al Comune di Venezia di mantenere la governance di controllo sulla società in coerenza con il mantenimento della quota di controllo societaria in esito all'operazione di aumento di capitale di Veritas S.p.A. riservata al Comune stesso;
- in considerazione del contenuto dei predetti patti parasociali è necessario apportare modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. così come evidenziate nello schema di Statuto allegato sub 4, ferme restando le altre modifiche che si rendessero necessarie in considerazione delle citate operazioni straordinarie;

Considerato infine che:

- le operazioni societarie oggetto del presente provvedimento sono coerenti con quanto previsto dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 ove si prevede, al fine di «*consentire economie di scala*» e di «*massimizzare l'efficienza del servizio*», la regola che «*i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica*» devono essere necessariamente organizzati «*su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei*» la cui dimensione «*di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale*» (comma 1, art. ult. Cit.);
- le aggregazioni tra gestori di servizi pubblici sono inoltre coerenti con le indicazioni fornite dal legislatore per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni: art. 1, comma 611 e segg. della l. 23 dicembre 2014, n. 190;
- con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale ottimale, è coerente con il sopravvenuto «*principio di unicità*» della gestione per ciascun ambito (artt. 147, comma 2, lett. b), 149-bis comma 1 e 172 del d.lgs. n. 152/2006 come modificati dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4) del d.l. n. 133/2014 nonché dall'art. 1, comma 615 della l.n. 190/2014);
- l'art. 43 della direttiva 2014/23/UE, recepito D.lgs. n. 50/2016 all'art. 175, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se «*al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva*»;
- dunque, in forza di questa disposizione europea, le operazioni di aggregazione oggetto della presente deliberazione non determinano nuovi affidamenti o concessioni ma consentono la prosecuzione, in un nuovo contesto societario, dei rapporti amministrativi preesistenti;
- in attuazione e sviluppo del ricordato art. 43, par. 1, lett. d), n. ii), il comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, introdotto dal comma 609, lett. b) dell'articolo unico della cit. legge n. 190/2014, prevede che: «*L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via*

universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;

- il predetto comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 riguarda tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (così il comma 1) e quindi anche il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e il servizio idrico integrato;
- dunque, in base alla predetta normativa, il soggetto risultante da operazioni effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi fino alla scadenza già stabilite per le predette società;
- l'art. 3-bis, comma 2-bis del d.l. n. 138/2011 è coerente e si integra con le disposizioni della specifica disciplina di settore relativa alle gestioni esistenti dei servizi idrici ed in particolare con l'art. 172 del d.lgs. n. 152/2006 ove si stabilisce espressamente che le gestioni attive in base ad affidamenti conformi alla disciplina pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege proseguono fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (commi 2 e 3 del citato art. 172);
- al fine di ottenere il formale riconoscimento della prosecuzione delle gestioni in corso, il progetto di integrazione oggetto della presente deliberazione dovrà essere, prima dell'effettuazione delle relative operazioni di integrazione/aggregazione, autorizzato dalle competenti Autorità d'Ambito che, anche ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, visto che sono competenti in via esclusiva in merito all'organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione, all'affidamento ed ai relativi controlli;

Ritenuto pertanto di approvare:

- il progetto di integrazione di Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A., allegato sub 1, ed il contestuale aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia, per un valore complessivo di 30,5 milioni di Euro, da realizzarsi mediante conferimento dei beni immobili indicati nell'allegato 2;
- lo schema dei patti parasociali tra gli Enti locali azionisti di Veritas S.p.A., allegato sub 3;
- le modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. così come da schema allegato sub 4;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 34, commi 20 e segg. del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 52 successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2013;

Visto il parere di regolarità tecnico - amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Direttore della Direzione Finanziaria, dal Dirigente Settore Valorizzazione Beni Demaniali e dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria per quanto di competenza;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Venezia espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del TUEL;

Sentita la X° Commissione Consiliare;

Tutto ciò premesso

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Rogliani Casarin Fiano

Consiglieri presenti: 26 - votanti: 26

Favorevoli: 18 (Battistella, Canton, Casarin, Crovato, Damiano, D'Anna, De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giusto, Lavini, Onisto, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

Contrari: 8 (Fiano, La Rocca, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Sambo, Scano, Visman)

DELIBERA

1. di approvare il progetto di integrazione di Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A., allegato sub 1 alla presente deliberazione, suddiviso nelle seguenti fasi ed operazioni:

a) acquisto da parte di Veritas S.p.A. della totalità delle azioni detenute dagli Enti locali soci di Alisea S.p.A., pari a n. 20.880 azioni, rappresentative del 25,16% del capitale sociale, al valore di stima unitario di euro 67,50. Tale cessione potrà avvenire anche mediante permuta di n. 16.579 azioni proprie di Veritas S.p.A. (ex art. 2357 c.c.) al valore di stima di euro 85,00 per ciascuna azione e per il restante 0,01% mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro 185,00, con conseguente detenzione da parte di Veritas S.p.A. del 100% del capitale sociale di Alisea S.p.A. salvo allineamenti di prezzo dovuti ad eventuali variazioni del valore delle perizie in corso di redazione;

b) acquisto da parte di Veritas S.p.A. di n. 8.688 azioni, rappresentative dell'8,69% del capitale sociale di ASI S.p.A., in proporzione pro quota da ciascuno degli enti locali soci di ASI S.p.A., previa modifica dello Statuto sociale di ASI S.p.A.;

c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia, per un valore complessivo di € 30.985.164,00, da realizzarsi mediante conferimento dei beni immobili indicati in allegato sub 2 alla presente;

d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A., da realizzarsi mediante conferimento della totalità delle azioni ASI residue in capo agli Enti locali soci, per un valore di circa 27,1 milioni di Euro, con conseguente detenzione da parte di Veritas S.p.A. del 100% del capitale sociale di ASI S.p.A.;

e) fusione per incorporazione semplificata, ai sensi dell'art. 2505 C.C., delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A in Veritas S.p.A.;

2. di approvare, per quanto di competenza e di interesse, le connesse operazioni societarie straordinarie che includono le menzionate cessioni di azioni e gli aumenti di capitale sociale di Veritas S.p.A. riservati rispettivamente al Comune di Venezia e agli enti locali azionisti di ASI S.p.A.;

3. di rinunciare sin d'ora all'esercizio del diritto di prelazione spettante al Comune di Venezia e previsto dallo Statuto di Veritas S.p.A. e comunque al diritto di opzione sulle emittende azioni in relazione al deliberato aumento di capitale sociale, in coerenza con quanto previsto dalla presente deliberazione;

4. di approvare lo schema dei patti parasociali tra gli Enti locali azionisti di Veritas S.p.A allegato sub 3 al presente provvedimento, dando mandato al Sindaco o suo delegato di sottoscriverli, con facoltà di apportare le eventuali modifiche di natura non sostanziale che si rendessero necessarie;

5. di approvare sin d'ora le modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. che saranno necessarie al fine di rendere esecutive le clausole contenute nei suddetti patti, così come da schema allegato sub 4, nonché le modifiche statutarie connesse ai procedimenti di fusione citati;

6. di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di approvare tutte le delibere societarie e tutti gli atti necessari anche negli organi di regolazione a livello di Ambito o bacino territoriale ottimale,

al fine di dare esecuzione al progetto di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie così come sopra descritti, anche al fine di garantire la prosecuzione delle gestioni esistenti sia per il servizio idrico integrato che per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

7. di autorizzare il Dirigente del Settore Valorizzazione Beni Demaniali a sottoscrivere l'atto di conferimento dei beni immobili meglio identificati nell'allegato sub 2, individuati nelle porzioni delle aree denominate "Area 43 ettari" sita a Fusina e "Area Boschetto Sirma" sita a Marghera, previo eventuale aggiornamento catastale dei beni oggetto di conferimento, e ad inserirvi tutti i patti, clausole, modalità, condizioni e termini che si rendessero necessari per il perfezionamento dell'atto **previa acquisizione del provvedimento che garantisca a Veritas S.p.A. che eventuali oneri di bonifica sull'area oggetto di conferimento non incideranno sul valore peritato;**

8. di dare mandato alle Direzioni e Settori Comunali competenti di adempiere e sottoscrivere tutti i conseguenti atti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione.

(Proposta di deliberazione n. 528 del 24 novembre 2016)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
f.to SILVIA ASTERIA

Il Presidente
f.to ERMELINDA DAMIANO